



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2451/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2835/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2835/TFNSVE/2025-2026, 2835 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. MIRANESE (780350) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMBROSIANA-TREBASELEGHE (937773) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CAGNIN GIANLUCA (2143589) STRAZZA MARCO (2143601) VARAGNOLO GIOVANNI (6544332)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori CAGNIN GIANLUCA (2143589) STRAZZA MARCO (2143601) VARAGNOLO GIOVANNI (6544332).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 288,00 (duecentottantotto/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMBROSIANA-TREBASELEGHE (937773) alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori CAGNIN GIANLUCA (2143589) STRAZZA MARCO (2143601) VARAGNOLO GIOVANNI (6544332) nella misura totale di euro 288,00 (duecentottantotto/00), in favore della società U.S.D. MIRANESE (780350).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai